

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IRIS A R.L.- ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERRE SA VIA ROMA 59

Numero REA: SA - 342409

Codice fiscale: 04105350658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



LUCIO MAZZARELLA
Notaio

===== ALLEGATO "A" all'atto n. 40658 della Raccolta =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Costituzione =====

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: =====

===== "COOPERATIVA SOCIALE IRIS A R.L. - ONLUS". =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. =====

Art. 2 - Sede =====

La Cooperativa ha sede in **SERRE (SA)** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,

mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci. =====

Art. 3 - Durata =====

La Società ha durata fino al **31 dicembre 2050 (duemilacinquanta)** ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **SCOPO - OGGETTO** =====

Art. 4 - scopi ed oggetto =====

La cooperativa esalta la centralità della persona. =====

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. =====

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. ==

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

La cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche per mezzo di convenzioni, appalti, trattative private e associazioni di impresa. =====

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. =====

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: =====

1. gestione di centri diurni, centri socio-educativi, centri semi-residenziali e residenziali, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, comunità socio sanitarie, strutture di prima accoglienza e servizi di formazione all'autonomia, case di riposo per disabili, anziani, minori e tutti coloro che sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio so-

ziale; =====

2. servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap
nelle scuole di ogni ordine e grado; =====

3. gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale,
riabilitativo, infermieristico, animativo, educativo o di so-
stegno psicologico, effettuati tanto presso la famiglia,
quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia
pubbliche che private; =====

4. progettazione e gestione di percorsi formativi e/o gruppi
di auto-aiuto inerenti allo sviluppo psicologico della perso-
na e allo sviluppo pedagogico della famiglia; =====

5. progettazione e gestione di incontri formativi e preven-
zione per neo-mamme o coppie, per gestire consapevolmente mo-
menti di crisi e di difficoltà; =====

6. progettazione e gestione, per conto proprio o terzi, di
sportelli e spazi di accoglienza e/o orientamento scolastico,
legislativo, lavorativo, di mediazione socio-culturale; =====

7. attività di sostegno psicologico, di riabilitazione, coun-
selling, di mediazione sociale e culturale, di psico-diagno-
stica e perizie psicologiche; =====

8. servizi di mediazione al lavoro a favore di soggetti rico-
nosciuti dalla legge come svantaggiati o comunque portatori
di disagio sociale; =====

9. attività sociale, aggregative ed educative per minori, a-
dolescenti, giovani, adulti; =====

10. gestione di centri diurni ed altre strutture con caratteri educativo e animativo, ricreativo e culturale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi, o centri di arteterapia, di musicoterapia e ippoterapia; =====
11. servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero ed attività di turismo sociale; =====
12. progettazione e gestione di servizi all'infanzia, quali ad esempio attività di asili nido, baby parking e scuola materna; =====
13. attività di ricerca scientifica, studio e valutazione, anche con la previsione di iniziative editoriali sui temi dell'integrazione sociale, della prevenzione del disagio e dell'equilibrio psico-fisico della persona; =====
14. organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale e la specializzazione, per i soci e non, per singole figure professionali o per il personale di enti pubblici e privati con la finalità di promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle competenze professionali; =====
15. sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore delle persone in stato di bisogno; =====
16. progettazione e gestione di percorsi finalizzati alla crescita psicosociale, alla valorizzazione della cultura del-

la diversità, al sostegno dell'espressione relazionale tra individui dalle differenti potenzialità psichiche fisiche e sensoriali, da sviluppare anche in partenariato con Enti, Organizzazioni, università anche private, associazioni e altro, con personalità giuridiche a carattere pubblico e/o privato, residenti nel territorio nazionale e transnazionale, con specifico riferimento - inoltre - alla partecipazione ad azioni comunitarie di programmazione ed intervento sociale; =====

17. promuovere la cultura dello sport a vantaggio dei diversamente abili, di portatori di svantaggio sociale intesi secondo la nomenclatura giuridica e degli anziani, per scopi e finalità di partecipazione sociale e riabilitative; =====

18. trait d'union tra attori sociali al fine di favorire la cultura della solidarietà e dello scambio rivolto alla crescita professionale ed alla circolazione della cultura della conoscenza di prassi e teorie innovative che garantiscano il know-how nelle azioni di cui la cooperativa si fa garante; ===

19. azioni di solidarietà sociale a sfondo pedagogico, psicologico, giuridico, volte a garantire forme migliorative di partecipazione sociale rivolte a tutti gli attori che insistono sul territorio nazionale, prevedendo anche il sostegno espresso attraverso sponsorizzazioni, ats (associazioni temporanee di scopo) e/o forme implicite o esplicite di aiuto reciproco. =====

La cooperativa, senza fine di lucro e nel rispetto di quanto

prescritto dall'art.10 del d.lgs. n.460/1997, osservando i principi della mutualità ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, nella misura non inferiore al 30% in relazione a ciò la cooperativa può operare su tutto il territorio nazionale ed estero ed ha per oggetto: =====
l'esercizio dell'attività agricola, florovivaistica, ittica, zootecnica e di servizi e del commercio, anche mediante la richiesta di utilizzo di obiettori di coscienza. =====
fornitura di personale per attività industriali, artigianali e commerciali: =====
recupero e valorizzazione delle tradizioni artigianali e contadine del territorio, attraverso botteghe - scuole ed iniziative produttive; corsi di educazione, formazione professionale e riqualificazione in campo industriale, artigianale e commerciale - punto vendita dei prodotti alimentari e non alimentari, ed artigianali realizzati e commercializzati nell'ambito delle esperienze di solidarietà a carattere nazionale ed internazionale; =====
commercializzazione di attrezzature e mezzi di produzione legati allo svolgimento delle varie attività che costituiscono il presente oggetto sociale. =====
a tale scopo la cooperativa costruirà, assumerà in gestione o

in locazione, cantine sociali, latterie sociali, caseifici sociali, oleifici sociali, stalle sociali, stabilimenti di conserve alimentari, vegetali e frutta sociali, stabilimenti per la produzione di succhi di frutta e verdura sotto qualsiasi forma, altro impianto o attrezzatura adatta alla lavorazione, trasformazione e conservazione di qualsiasi prodotto agricolo, ittico e zootecnico. la cooperativa può provvedere anche alla prestazione di servizi quali la gestione di macchine ed attrezzature agricole, florovivaistiche, ittiche e zootecniche. =====

promuovere iniziative per la diffusione dell'istruzione della formazione tecnico-professionale mediante l'organizzazione di corsi finanziati dalla comunità europea, stato, enti pubblici ed enti privati. =====

- gestione e manutenzione di impianti sportivi: pulizia, custodia, gestione, trattamenti agronomici, fitosanitari e diserbi di attività agricole private, di giardini, parchi pubblici, servizi igienici, cimiteri, parcheggi pubblici e privati ecc.; =====

- servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, diserbo, espurgo di pozzi neri e tutti gli altri interventi di ecologia sul territorio, gestione di appalti pubblici nei settori di cui sopra; =====

- impresa di pulizia, produzione e trasformazione di prodotti chimici in genere, disinfettanti, insetticidi, e antiparass-

tari, anticrittogamici, fertilizzanti e diserbanti; =====

- ritiro, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali, tossici, nocivi e solidi urbani nonchè della raccolta differenziata; =====

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in generale, ed in particolare, la gestione di bar, caffè, pub, gelaterie, pasticcerie, tavole calde, ristoranti, paninoteche, sale da ballo, discoteche e tutto quanto connesso con lo svago ed il tempo libero. =====

- gestione di impianti turistici, progettazione ed organizzazione di manifestazioni in genere atte a favorire il turismo, l'agriturismo e lo spettacolo; =====

- attività di gestione di mense collettive e ristorazione aziendale per enti pubblici e privati; =====

- collegate con l'oggetto sociale di cui sopra sono le seguenti attività: =====

- l'acquisto e la coltivazione nonchè la conduzione in fitto di aziende agricole con le provvidenze previste dalle leggi vigenti; =====

- la manutenzione di strade interpoderali esistenti nelle aziende dei soci e non, e la costruzione di eventuali nuove arterie per favorire il trasporto dei prodotti, nonchè la costruzione di elettrodotti rurali, di acquedotti rurali per l'uso potabile; =====

- la promozione di iniziative che possono contribuire a mi-

gliorare le condizioni economiche e sociali dei soci, ivi
comprese le prestazioni di servizi, l'organizzazione e la ge-
stione di attività agroturistiche e la fornitura di beni di
consumo; =====

- attività delle ludoteche, per conseguire tali scopi, la so-
cietà può acquistare, vendere e permutare beni mobili ed im-
mobili, aziende agricole, locare e sublocare terreni ed a-
ziende agricole e simili, costruire ed impiantare serre sia
per conto proprio che di terzi, concorrere ad aste pubbliche e
private, compiere tutte le operazioni finanziarie, anche cam-
biarie, costruire fabbricati agricoli, magazzini o capannoni
per la custodia dei materiali e degli attrezzi, acquistare,
noleggiare, permutare macchine e mezzi di trasporto nonchè
cedere e vendere quelli esuberanti, e compiere tutte le ope-
razioni anche finanziarie, cambiarie ed ipotecarie che il
consiglio di amministrazione riterrà necessarie e/o utili. ===

la cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo avente
scopo uguale o simile a quello della cooperativa in modo da
rendere più efficace la propria azione per il raggiungimento
dello scopo sociale. =====

la cooperativa può svolgere tutte le attività di servizio so-
cio-assistenziali mediante prestazione di personale ad hoc
nel rispetto delle leggi vigenti per: =====

- la gestione di comunità terapeutiche, strutture intermedie,
case famiglie, centri diurni e notturni per anziani e malati

mentali sia pubbliche che private; =====

- la gestione di case protette, assistenza domiciliare per anziani, handicappati, minori ed altri centri di prima accoglienza per minori a rischio, extracomunitari, ragazze madri, sofferenti aids, malati mentali e tutte le fasce deboli della nostra società; =====

- la vigilanza e trasporto infermi e scolari per la progettazione e la gestione di interventi sociali per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati); =====

la cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro manuale, intellettuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale, utili al raggiungimento degli scopi sociali presso enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività affini e/o complementari a favore delle comunità e della collettività. la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. essa potrà, pertanto partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione nell'ambito delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi sociali. la cooperativa potrà, inoltre, promuovere ed orga-

nizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (enti pubblici e privati, associazioni ecc.). per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa ed altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e di impresa. la società si propone, infine, di migliorare le condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento e la maggiore specializzazione nei settori sopra indicati. =====

inoltre, la società si propone: - la richiesta e l'utilizzazione di tutti i benefici pubblici previsti per il settore; la cooperative può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge n.59/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni. =====

- organizzazione e gestione di corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale in genere, sia in proprio, sia in collaborazione con altre società, enti ed istituzioni; istituzione e gestione di scuole di ogni ordine e grado; organizzazione e gestione di corsi per la formazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione dei soggetti portatori di handicaps, formazione degli animatori e formatori delle iniziative culturali di base e di quelle di formazione

in servizio dei docenti, anche attraverso convenzioni con il ministero della pubblica istruzione e con le università; organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, anche post-universitaria e di aggiornamento in servizio dei docenti di ogni ordine e grado, nonchè corsi di o perfezionamento per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente anche attraverso convenzioni con il ministero della pubblica istruzione e con le università; nonchè scuole dirette ai fini per il conseguimento di diplomi post-universitari per l'esercizio di uffici o professioni per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale di tipo universitario; =====

- attivazione di corsi di formazione giovanile per promuovere l'integrazione europea in collaborazione con l'u.e.o. e/o con enti, associazioni nazionali ed internazionali; iniziative intese a promuovere ed agevolare l'integrazione e lo scambio tra i popoli e civiltà diverse; attività di formazione professionale e riqualificazione; istituzione e gestione di corsi di istruzione di ogni ordine e grado ed in particolare: ricerca, studio e programmazione di piani e progetti in materia di educazione alla salute, organizzati in coordinamento con gli enti locali in materia di educazione sanitaria, ali-

mentari, stradali, ambientale, ecologica, del linguaggio (scuola per logopedisti); ricerca e selezione del personale in genere; ricerca, studio e programmazione per indagini demoscopiche e demografiche; servizi di riabilitazione, rieducazione ed assistenza a favore degli alunni portatori di handicaps, inediti o disadattati, anche con l'istituzione di scuole e la gestione di attività finalizzate al loro recupero ed al loro reinserimento nella vita sociale; cura, assistenza degli anziani, anche a domicilio, sotto ogni forma; prevenzione, cura e recupero del disagio giovanile, degli emarginati, delle tossicodipendenze e delle grosse patologie sociali; gestione di manifestazioni culturali, ricreative e dello spettacolo popolare e folkloristico per la conservazione delle tradizioni locali. =====

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. =====

per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. =====

la società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. =====

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; la cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. ===

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limita-

tiva: =====

a) contrarre mutui e concedere fidejussioni ed ipoteche; =====

b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore; =====

c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; =====

d) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Art. 5 - Numero e Requisiti =====

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. ===

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. =====

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. =====

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59. =====

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. =====

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Art. 6 - Ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. =====

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: =====

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; =====

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; =====

3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====

5) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi; =====

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; =====

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi

compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. =====

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. =====

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. =====

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. =====

Art. 7 - Adempimento Nuovi Soci =====

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. =====

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: =====

- a) almeno il cinquanta per cento (50%) dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione; =====
- b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A. =====

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in ap-

posito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della legge
59/92; =====

Articolo 8 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-
visti dal successivo art. 18; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-
nistratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e
il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-
vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-
la cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. =====

Articolo 9 - Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-
l'amministrazione. =====

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica; =====

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Articolo 11 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; =====

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-
tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla cooperativa. =====

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
il recesso. =====

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-
stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-
ticolo 29. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno. =====

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e
motivata delibera del consiglio di amministrazione, il re-
cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiu-
sura dell'esercizio successivo. =====

Articolo 12 - Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-
tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio: =====

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; ==
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-
tiva dedotta nel contratto sociale; =====
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-
tano la prosecuzione del rapporto; =====
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-

ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; =====

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; ====

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ====

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Articolo 13 - Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. ==

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. =====

Articolo 14 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.

13. =====

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-

perativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **STRUMENTI FINANZIARI** =====

Articolo 16 - Strumenti finanziari =====

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. =====

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; =====
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; =====
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. =

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli. =====

===== TITOLO IV =====

===== RISTORNI =====

Articolo 17 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-
sta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai so-
ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del
presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-
mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,
in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-
mento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====

1 le necessità della gestione della cooperativa; =====

2 i piani strategici della cooperativa; =====

3 esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della coo-
perativa. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
ciascun socio: =====

1 in forma liquida; =====

2 mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 18 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

1 dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 300,00 (trecento/00); =====

2 dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

3 dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====

4 dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====

5 dalla riserva straordinaria; =====

6 da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-

vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

Articolo 20 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17; =

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18. =====

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. =====

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del

precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f). =====

===== TITOLO VI =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 21 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

l'approvazione dei regolamenti interni; =====

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. =====

Articolo 22 - Assemblee =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante fax, e-mail inviati almeno due giorni prima dell'adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====

Articolo 24 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====

Articolo 25 - Voto =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto. =====

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

Articolo 27 - Amministrazione =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. =====

Gli amministratori possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ===

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-

tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono

intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti

agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

Articolo 28 Organo di controllo =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. =====

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. =====

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. ==

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in

carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-

mazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile
ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ====

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-
lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-
ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve
essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-
dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del
collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-
senti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-
bale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei
soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== **TITOLO VII** =====

===== **CONTROVERSIE** =====

Articolo 29 - Clausola arbitrale =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-
sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-
le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. =====

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. =

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

===== **TITOLO VIII** =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

Articolo 30 - Scioglimento anticipato =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-

nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); =====

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 32 - Requisiti mutualistici =====

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 - septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino i requisiti di cui alla L. 381/91, sono considerate a mutualità prevalente di diritto e pertanto non devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2513 C.C.. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Articolo 33 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. =====

Eboli, 28 (ventotto) maggio 2024 (duemilaventiquattro). =====

FIRMATO: =====

Alfonso Pecci =====

Lucio Mazzarella, Notaio Sigillo. =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, che si trasmette in termini utili di registrazione M.U.I., ad uso del Registro Imprese. Bollo assolto tramite M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.

Eboli, cinque giugno 2024 (duemilaventiquattro).

File firmato digitalmente dal notaio Lucio Mazzarella